SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 655)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1977

Norme per gli ufficiali già appartenenti al ruolo ausiliario del corpo in congedo della giustizia militare

ONOREVOLI SENATORI. — Il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, istituito con decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, fu dallo stesso decreto-legge ordinato in tre ruoli: ordinario, di riserva, ausiliario. Ciascun ruolo comprende due categorie: magistrati e cancellieri.

Nel ruolo ordinario sono iscritti, nelle rispettive categorie, i magistrati e cancellieri della giustizia militare e possono essere iscritti a domanda magistrati e cancellieri della magistratura ordinaria, a riposo, nonchè liberi professionisti in possesso di determinati requisiti.

Nel ruolo di riserva sono iscritti, nelle rispettive categorie, i magistrati e cancellieri della giustizia militare raggiunti dai limiti di età stabiliti per il ruolo ordinario e possono essere iscritti a domanda magistrati e cancellieri della magistratura ordinaria, funzionari, professori universitari, a riposo.

Il ruolo ausiliario è costituito solo in caso di mobilitazione o di eccezionale necessità e si scioglie cessata la mobilitazione o venuta meno l'eccezionale necessità.

Possono esservi iscritti, a domanda, nelle rispettive categorie magistrati, ordinari e amministrativi, professori universitari, funzionari, cancellieri della magistratura ordinaria.

In un primo tempo la nomina ad ufficiale in congedo in tutti e tre i ruoli comportava la revoca della nomina ad ufficiale eventualmente conseguita in una delle tre Forze armate.

Con legge 6 luglio 1940, n. 1040, venne, peraltro, modificato, relativamente al ruolo ausiliario, l'anzidetto criterio e fu disposto il rientro degli interessati nell'arma o corpo di provenienza dopo lo scioglimento del ruolo ausiliario.

La norma è evidentemente da ascrivere all'intendimento di poter impiegare, all'occorrenza, nella Forza armata di provenienza gli ufficiali in parola, una volta venute meno le esigenze che ne avevano consigliato l'impiego nella giustizia militare.

Si ravvisa ora l'opportunità di reiscrivere detti personali nel corpo in congedo della giustizia militare all'atto del loro collocamento in congedo assoluto nella Forza armata di appartenenza. Infatti, venuta meno l'esigenza che consigliò la loro restituzione alla Forza armata di provenienza, appare utile prevedere l'utilizzazione di qualificate esperienze e competenze nel campo della giustizia.

A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge, il cui articolo unico non sembra richiedere particolare illustrazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali già iscritti nel ruolo ausiliario del corpo in congedo della giustizia militare, rientrati nell'arma o corpo di provenienza all'atto dello scioglimento del predetto ruolo ausiliario, che sono collocati in congedo assoluto, cessano di appartenere all'arma o corpo predetti e sono iscritti nel ruolo di riserva del corpo in congedo della giustizia militare, con il grado posseduto nel ruolo ausiliario.

L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della difesa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in congedo assoluto, sempre che non abbiano compiuto l'età per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali del suddetto ruolo di riserva.